

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 46

Roma, 23 dicembre 2024

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2025 per i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura.

Quadro normativo

- /// **Legge 27 dicembre 2013, n. 147:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Articolo 1, comma 128.
- /// **Legge 30 dicembre 2018, n. 145:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". Articolo 1, commi 1121 e 1122.
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2014:** "Riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi INAIL dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147".
- /// **Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2015 di**

approvazione della determinazione del Presidente dell'Inail del 3 novembre 2014, n. 327 concernente "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*. Misura della riduzione per il 2015".

∥ **Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 30 settembre 2015** di approvazione della determinazione del Presidente dell'Inail del 27 luglio 2015, n. 283 concernente "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*. Misura della riduzione per il 2016".

∥ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 novembre 2016** di approvazione della determinazione del Presidente dell'Inail dell'8 agosto 2016, n. 307 concernente "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017".

∥ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 dicembre 2017** di approvazione della determinazione del Presidente dell'Inail del 24 ottobre 2017, n. 388 concernente "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*. Misura della riduzione per il 2018".

∥ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 ottobre 2018** di approvazione della determinazione del Presidente dell'Inail dell'8 agosto 2018, n. 356 concernente "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*. Misura della riduzione per il 2019".

∥ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 febbraio 2019**: "Approvazione delle nuove Tariffe dei Premi delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario ed Altre Attività, nonché delle relative Modalità di applicazione".

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 febbraio 2019:** "Approvazione della nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, nonché delle relative Modalità di applicazione".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 febbraio 2019:** "Approvazione della nuova Tariffa dei premi della gestione Navigazione".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2020** di approvazione della determinazione del Presidente dell'Inail del 26 settembre 2019, n. 290 concernente "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2020".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 marzo 2021** di approvazione della deliberazione n. 179 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Inail in data 29 settembre 2020, concernente "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2021".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2022** di approvazione della deliberazione n. 238 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Inail in data 21 settembre 2021, concernente "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2022".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 settembre 2022** di approvazione della deliberazione n. 157 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Inail in data 26 luglio 2022, concernente "Revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2022** di approvazione della deliberazione n. 176 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Inail in data 2

agosto 2022, concernente "Riduzione premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Fissazione Indici Gravità Medi (2023-2025) e misura riduzione per il 2023".

- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 ottobre 2023** di approvazione della deliberazione n. 66 adottata dal Commissario straordinario dell'Inail in data 26 settembre 2023 concernente "Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024. Articolo 18 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni della legge 3 luglio 2023, n. 85".
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 novembre 2023** di approvazione della deliberazione n. 65 adottata dal Commissario straordinario dell'Inail in data 26 settembre 2023 concernente "Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Misura riduzione per il 2024".
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 settembre 2024** di approvazione della deliberazione n. 67 adottata dal Consiglio di amministrazione Inail in data 30 luglio 2024 concernente "Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2025".
- ⚡ **Circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25**: "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative".
- ⚡ **Circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014**: "Riduzione contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative".
- ⚡ **Circolare Inail 30 aprile 2015, n. 52**: "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2015".
- ⚡ **Circolare Inail 17 dicembre 2015, n. 87**: "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2016".
- ⚡ **Circolare Inail 25 gennaio 2017, n. 6**: "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi

dell'articolo 1, comma 128, legge 147/2013. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017. Modalità applicative”.

- ⚡ **Circolare Inail 2 marzo 2018, n. 13:** “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2018”.
- ⚡ **Circolare Inail 4 luglio 2019, n. 21:** “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2019 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato”.
- ⚡ **Circolare Inail 30 aprile 2020, n. 15:** “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2020 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato”.
- ⚡ **Circolare Inail 27 aprile 2021, n. 13:** “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2021 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato”.
- ⚡ **Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 20:** “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2022 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato”.
- ⚡ **Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45:** “Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi. Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP. Revisione dei premi speciali a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 208 del 2015 e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività. Abolizione premio speciale prove d'arte”.
- ⚡ **Circolare Inail 30 marzo 2023, n. 12:** “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Fissazione degli Indici di Gravità Medi per il triennio 2023-2025 e misura della riduzione per il 2023 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato”.

‖ **Circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45**: "Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85".

‖ **Circolare Inail 7 dicembre 2023, n. 55**: "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato".

Premessa

Con effetto dal 1° gennaio 2014, l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha disposto la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe.

La riduzione è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, nel limite complessivo di un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è intervenuto l'aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019¹, che riguardano:

- a) le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" e "Altre Attività", che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
- b) la tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
- c) la tariffa dei premi della gestione Navigazione.

Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre, ai premi per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, per i quali è intervenuta la

¹ Tariffe ordinarie dipendenti per le quattro gestioni tariffarie Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività istituite con decorrenza 1° gennaio 2000 dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nell'ambito della gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, Tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e Tariffa dei premi della gestione Navigazione.

revisione di cui al decreto interministeriale 6 settembre 2022 di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail del 26 luglio 2022, n. 157².

La riduzione non si applica, infine, ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n. 126, recante "Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l'anno scolastico e per l'anno accademici 2023-2024", di approvazione della determina del Commissario straordinario dell'Inail 26 settembre 2023, n. 66, in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48³, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

La revisione, originariamente prevista per il solo anno scolastico/accademico 2023-2024, è stata successivamente estesa anche all'anno scolastico/accademico 2024-2025 dall'articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113⁴, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

A. Ambito di applicazione della riduzione per l'anno 2025

Per l'anno 2025 la riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica esclusivamente:

² In merito alla revisione dei premi speciali unitari oggetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022 si rinvia alla circolare 16 dicembre 2022, n. 45, nella quale per ogni premio è stato precisato che, a seguito dell'aggiornamento, dal 2023 è cessata l'applicazione della riduzione di cui l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

³ L'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, l'estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

Circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45 "Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023".

⁴ Decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, articolo 9 "Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025":

1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024-2025». (...)

1. ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
2. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall'Inps.

B. Misura della riduzione percentuale per il 2025

Per l'anno 2025 la riduzione dei premi e dei contributi di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata fissata nella misura pari al 14,80% dal decreto 24 settembre 2024⁵ del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (allegato 1), che ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail 30 luglio 2024, n. 67 (allegato 2).

Restano fermi gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025, aggiornati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail del 2 agosto 2022, n. 176, approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022, da utilizzare per l'applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

C. Criteri di applicazione della riduzione

Per quanto riguarda i criteri di applicazione, stabiliti dal decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si ricorda che l'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale.

Come specificato nella circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25 e nella circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014 riguardante i contributi in agricoltura, sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

1) Attività iniziata da oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (IGM) e l'indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e per i contributi della gestione agricoltura.

⁵ Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale" in data 23 ottobre 2024, numero repertorio 410/2024.

Per il 2025 si applicano gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail del 2 agosto 2022, n. 176 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022.

Per l'anno 2025, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2023.

2) Attività iniziata da non oltre un biennio

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.

Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, gli interessati (possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda con il servizio *online Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali*, disponibile in www.inail.it – servizi *online*.

Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l'apposito modulo di domanda *Riduzione L 147-2013 primo biennio Agricoltura* pubblicato in www.inail.it - atti e documenti - moduli e modelli – assicurazione - premio assicurativo.

Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale per l'organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l'avente diritto negli elenchi, da comunicare all'Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.

Ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2025 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2023.

Se nel corso del suddetto biennio l'istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l'anno 2025 nella nuova misura del 14,80% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

Il Direttore generale
f.to Marcello Fiori

Allegati: 2